



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
**ALLEGATO A20: AUTORIZZAZIONE**  
**ALLO SCARICO DELLE EMISSIONI IN**  
**ATMOSFERA**

*RAFFINERIA ENI R&M DI TARANTO*

**MAGGIO 2008**

## **INDICE**

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>1. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA .....</b>	<b>4</b>
1.1 SINTESI DELLO STATUS AUTORIZZATIVO DELLA RAFFINERIA (CAMINI E1, E2, E4) .....	4
1.2 IMPIANTO DI ISOMERIZZAZIONE (CAMINO E7) .....	4
1.3 IMPIANTO RHU (CAMINO E8).....	5
1.4 INCREMENTO CAPACITÀ DI LAVORAZIONE MATERIE PRIME DA 3900 A 5000 KTON	5
1.5 INCREMENTO CAPACITÀ DI LAVORAZIONE MATERIE PRIME DA 5000 A 6500 KTON	6
1.6 VOLTURAZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA.....	6
1.7 AUTORIZZAZIONE IMPIANTO IDROGENO U9400 (CONDOTTA FUMI VERSO CAMINO E2) .....	6
1.8 AUTORIZZAZIONE IMPIANTO CDP/EST U9000 (CONDOTTA FUMI VERSO CAMINO E2) .....	6
1.9 PROTOCOLLO DI KYOTO – EMISSIONI GHG.....	7

**INTRODUZIONE**

Il presente documento contiene una sintesi delle azioni condotte dalla Raffineria Eni R&M di Taranto dal 1989 ad oggi al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera in conformità alla normativa applicabile.

Questa relazione esplicativa integra copia delle autorizzazioni e delle istanze autorizzative incluse nell' Allegato 20 alla pratica AIA e risponde alle richieste di integrazione in merito avanzate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Protocollo DSA – 2008 – 0008520 del 27/03/2008.

## **1. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **1.1 Sintesi dello status autorizzativo della Raffineria (Camini E1, E2, E4)**

In data 27/06/1989 l'AgipRaffinazione Raffineria di Taranto richiede ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 203/88 alla Regione Puglia, e successivamente (in data 04/07/1989) anche al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), al Ministero dell'Ambiente e al Ministero della Sanità, l'autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di Raffinazione dei prodotti petroliferi. I camini esistenti al momento della domanda di autorizzazione (anno 1989) erano i seguenti:

- Camino E1 (impianti afferenti: CDU, HDT, HDS1, PLAT);
- Camino E2 (impianti afferenti: TSTC, HDS2, CLAUS U2000/2100);
- Camino E3 (Centrale termoelettrica, nel 1989 parte integrante della Raffineria, oggi Stabilimento Enipower di Taranto);
- Camino E4 (impianto Hot Oil);

In data 30/10/1991 l'Agip Raffinazione inoltra al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e alla Regione Puglia, richiesta di autorizzazione al Progetto di Adeguamento ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88.

Con la D.G.R. n. 297 del 26.02.97 la Regione Puglia, recepita la prescrizione espressa dal C.R.I.A.P. nella seduta del 11.01.1996, definisce che il monitoraggio delle emissioni ai camini di Raffineria deve essere effettuato con periodicità trimestrale.

In data 24/06/98 l'Agip Petroli invia al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), del Commercio e dell'Artigianato, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Sanità, Regione Puglia, la relazione sullo stato di adeguamento della Raffineria ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88, nonché la relativa domanda di autorizzazione.

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, del Progetto di Adeguamento e della relativa realizzazione, il Ministero dell'Industria non ha provveduto ad emanare il provvedimento autorizzativo specifico come stabilito dall'art. 12 D.P.R. 203/88.

### **1.2 Impianto di Isomerizzazione (Camino E7)**

In data 24/10/1990 la Raffineria, in riferimento a:

- Parere favorevole espresso dal C.R.I.A. del 22/11/1989 approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale prot. n°8707 del 28/12/1989;
- L'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto di isomerizzazione benzine rilasciata dal Ministero dell'Industria e Commercio con telex n°2276 del 13/03/1990

comunica con Prot. 1087 al Sindaco di Taranto e per conoscenza alla Regione Puglia Assessorato Ambiente Settore Ecologia ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 del DPR 203/88 la messa a regime del nuovo impianto di isomerizzazione benzine (denominato TIP) afferente al nuovo camino E7.

Con lettera prot. n. 696459 del 3 luglio 1993 (trasmissione verbale di Collaudo della Commissione Interministeriale – maggio 1993), il Ministero dell'Industria esprime regolare autorizzazione all'esercizio dell'impianto Isomerizzazione Benzine Leggere (TIP).

### **1.3 Impianto RHU (Camino E8)**

La Raffineria in data 28/02/1994, ottenuti:

- Parere favorevole espresso dal C.R.I.A. del 27/05/1991 approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n°4851 del 28/10/1991;
- Autorizzazione all'esercizio provvisorio rilasciata dal Ministero dell'Industria e Commercio con Prot. °696859 del 06/09/1993

comunica con Prot. 0113 al Sindaco di Taranto e per conoscenza alla Regione Puglia Assessorato Ambiente Settore Ecologia ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 del DPR 203/88 la messa a regime del nuovo impianto RHU afferente al nuovo camino E8 e comunica la prossima messa in esercizio dei nuovi impianti di recupero zolfo (Cluas+Scot) e del nuovo impianto di trattamento acque acide.

Con nota prot. 4430/93/009/CCL del 5 aprile 1993 il Ministero dell'Ambiente ha espresso parere favorevole alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto R.H.U e recupero zolfo liquido e trattamento gas di coda.

Con lettera prot. n. 800243 del 18 ottobre 1995 (trasmissione verbale di Collaudo della Commissione Interministeriale – maggio 1995), il Ministero dell'Industria esprime regolare autorizzazione all'esercizio dell'impianto R.H.U. e recupero zolfo e trattamento gas di coda.

### **1.4 Incremento capacità di lavorazione materie prime da 3900 a 5000 kton**

Nel 1993 la Raffineria di Taranto presenta al Ministero dell'Industria la richiesta di incremento di capacità di lavorazione da 3.900.000 a 5.000.000 ton/anno ai sensi dell'ex. Art. 17 DPR 203/88.

Il 31/10/1996 il Ministero dell'Industria autorizza la Raffineria all'incremento di capacità di lavorazione da 3.900kton a 5.000kton. L'autorizzazione viene rilasciata in riferimento a:

- parere favorevole della Regione Puglia di cui alla Giunta Regionale n°297 del 26/02/96;
- parere favorevole del ministero dell'Ambiente (Prot. 2713/96/SIAR del 26/07/1996) che prescrive valori massimi di emissione annua per l'intera Raffineria espressi come flussi di massa.

Con Decreto prot. n. 16159/96 il Ministero dell'Industria esprime regolare autorizzazione all'incremento di capacità da 3.900.000 a 5.000.000 ton/anno, recependo i pareri del Ministero dell'Ambiente ed altri ministeri e della Regione Puglia.

#### **1.5 Incremento capacità di lavorazione materie prime da 5000 a 6500 kton**

Con Determina Dirigenziale n. 1039 del 27/12/2004 la Regione Puglia autorizza la Raffineria all'incremento di capacità da 5.000 kton a 6.500kton. subordinata al rispetto di specifici valori massimi di emissione annua espressi in termini di flussi di massa.

#### **1.6 Volturazione Centrale Termoelettrica**

In seguito al trasferimento del ramo d'azienda della centrale termoelettrica da AgipPetroli S.p.A. a EniPower S.p.A., avvenuto in data 1 gennaio 2001, la Raffineria, con nota prot. 17 del 5 aprile 2001 comunica al Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Puglia, che le emissioni derivanti dalla Centrale Termoelettrica (camino E3) sono escluse dal quadro emissivo di Raffineria.

Con lettera del 5 aprile 2001 la società EniPower presenta al Ministero dell'Industria, Ministero dell'Ambiente e Regione Puglia, richiesta di autorizzazione prevista da art. 17 D.P.R. 203/88.

#### **1.7 Autorizzazione Impianto Idrogeno U9400 (Condotta fumi verso Camino E2)**

In data 11/11/2005 la Raffineria di Taranto trasmette, ai sensi dell'art.8 del DPR 203/88, alla Regione Puglia e al Comune di Taranto i risultati del monitoraggio delle emissioni del nuovo impianto Idrogeno U9400 la cui realizzazione è stata autorizzata con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n°890 del 27/09/04 (reg. prot. n. 98 del 04.08.04).

#### **1.8 Autorizzazione Impianto CDP/EST U9000 (Condotta fumi verso Camino E2)**

In data 14/08/2006 la Raffineria di Taranto trasmette, ai sensi dell'ex-art.8 del DPR 203/88, alla Regione Puglia e al Comune di Taranto i risultati del monitoraggio delle emissioni del nuovo impianto CDP/EST la cui realizzazione è stata autorizzata con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n°889 del 27/09/04 (reg. prot. n. 97 del 04.08.04)..

**1.9 Protocollo di kyoto – Emissioni GHG**

La Raffineria di Taranto rientra tra le attività soggette alle disposizioni della Direttiva Europea sull'Emission Trading 2003/87/CE e s.m.i., recepita dall'Italia con l'approvazione del D.L. n 273/04, convertito in legge dalla Legge n. 316/04. Tale decreto è finalizzato ad attivare le procedure necessarie per autorizzare gli impianti ad emettere gas ad effetto serra (GHG - Green House Gas) e ad acquisire le informazioni necessarie per il rilascio delle quote di emissioni ad ogni impianto. In ottemperanza a quanto richiesto da tale normativa, la Raffineria ha provveduto a:

- inviare domanda di autorizzazione ad emettere gas serra entro i termini imposti dal Dec/RAS/1715/2004;
- inviare le informazioni richieste per l'assegnazione delle quote di emissione di GHG con le modalità richieste dal Dec/RAS/1877/2004.

La Raffineria di Taranto ha ottenuto, in data 28/12/2004, l' "*Autorizzazione a emettere gas a effetto serra ai sensi del Decreto Legge n. 273/04*", con il Decreto-Direttoriale DEC/RAS/2179/2004, e ha intrapreso le attività di monitoraggio e contabilizzazione dei GHG previste dalla normativa. La Raffineria segue, infatti, le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra istituite dal Dec/RAS/845/2005 ed è soggetta alle ricognizioni delle autorizzazioni previste dal Dec/RAS/65/2006.

Con riferimento ai termini per la restituzione delle quote, la Raffineria si è conformata alle proroghe previste dai D.M. 29/05/06 e D.M. 28/06/06, che hanno rinviato tale termine al 15 settembre 2006.

L'assegnazione delle quote per il periodo 2005-2007 è stata invece disposta con D.M. 23/02/06 all'art.2.